



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
LUIGI D'ORAZIO	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere
ROBERTO AMATORE	Consigliere

Oggetto:

Appello –
Notifica PEC –
Prova –
Condizioni e
rilevanza

Ud. 12/5/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25750/2020 R.G. proposto da
Fallimento Imago Media S.r.l., elettivamente domiciliato in
Roma, via Monte Zebio n. 43, presso lo studio dell'avv. Ferruccio
Auletta, che lo rappresenta difende unitamente all'avv. Luca
Caravella

- ricorrente -

contro

Roberto [redacted] elettivamente domiciliato in Roma, via
Emilia n. 81, presso lo studio Ciotola, rappresentato e difeso
dagli avv. Mario de Bellis e Ugo Maria Chirico

- controricorrente -

e nei confronti di

[redacted]

[redacted]

- intimati -



avverso la sentenza n. 2643/2020 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 17.7.2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.5.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Il curatore del fallimento Imago Media S.r.l. propose, davanti al Tribunale di Napoli, azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci della società fallita.

La domanda venne parzialmente e variamente accolta nei confronti degli altri convenuti, ma totalmente rigettata in quanto proposta nei confronti del sindaco Roberto [REDACTED]

Il Fallimento appellò la sentenza solo con riguardo alla posizione di Roberto [REDACTED] che si costituì nuovamente per resistere all'impugnazione.

La Corte d'appello di Napoli, rilevata d'ufficio la mancanza di prova informatica della notificazione a mezzo PEC dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, dichiarò l'impugnazione improcedibile.

Contro la sentenza della corte territoriale il fallimento di Imago Media S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Roberto [REDACTED] si è difeso con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia «nullità della sentenza per violazione degli artt. 16-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, dell'art. 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, legge n. 53 del 1994, dell'art. 23 d.lgs. n. 82 del 2005, degli artt. 156 e 182,



comma 1, c.p.c., nonché degli artt. 117, comma 1, Cost. e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».

Il ricorrente osserva (avuto riguardo alla disciplina all'epoca vigente) di avere esercitato la facoltà di costituirsi davanti al giudice d'appello in forma analogica e di avere perciò prodotto copia analogica anche della notificazione dell'atto d'appello, sebbene effettuata a mezzo PEC. Sostiene, inoltre, che la tempestiva e regolare costituzione in giudizio dell'unica parte appellata avrebbe comunque sanato l'eventuale nullità della notificazione. Rileva, infine, che le disposizioni di legge utilizzate dalla corte partenopea per dichiarare improcedibile l'appello (artt. 3-*bis* e 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, legge n. 53 del 1994) disciplinano la prova della notificazione effettuata dal difensore a mezzo PEC e non le forme e il termine per la costituzione in giudizio.

1.1. Il motivo è fondato

La Corte d'appello di Napoli ha rilevato che la disciplina speciale sulla notificazione a mezzo PEC a cura del difensore consente di provare l'avvenuta notifica mediante la copia cartacea degli avvisi di accettazione e consegna soltanto nel caso in cui non sia possibile fornirla con modalità telematiche. Non ha invece spiegato perché, in caso contrario (ovverosia nel caso in cui la copia analogica della notificazione sia stata depositata in assenza di impedimenti alla produzione telematica), il conseguente vizio (ammesso che sussista, in mancanza di contestazioni della controparte costituita: v. Cass. n. 1779/2026, che si rifà a Cass. S.u. n. 22438/2018) sarebbe insanabile e, in particolare, non sarebbe sanato dalla regolare e tempestiva costituzione del convenuto o appellato. Men che meno la corte territoriale ha spiegato come e perché dal vizio



della prova della notificazione dovrebbe scaturire la «mancata dimostrazione ... della tempestiva costituzione dell'appellante», con conseguente improponibilità dell'appello.

Non rimane, pertanto, che ribadire quanto più volte già affermato da questa Corte e sempre in accoglimento di ricorsi proposti contro decisioni della Corte d'appello di Napoli: *«la tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, della relata e delle ricevute di consegna via PEC, anziché mediante deposito telematico dei relativi originali informatici, determina, non già l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma primo, cod. proc. civ., bensì una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto»* (Cass. n. 23109/2025; conf. Cass. nn. 24107/2025; 33601/2022, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).

2. Con l'accoglimento del primo motivo, resta assorbito il secondo, che è volto anch'esso a ottenere la cassazione della sentenza impugnata ed è così rubricato: «nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, commi 2, n. 5, e 3, e 161 c.p.c. e dell'art. 15, comma 2, d.m. n. 44 del 2011 (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

3. In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, perché decida, in diversa



composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.5.2026.

Il Presidente
Francesco TERRUSI

